



# COMUNE DI SANFRONT

Provincia di Cuneo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N.36

### OGGETTO:

**Esonero predisposizione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 233 bis, comma 3, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 831, della Legge 30.12.2018 n. 145.**

L'anno **duemiladiciannove** addì **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **diciannove** e minuti **trenta** nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MEIRONE Rag. Emidio - Sindaco	Sì
2. LOMBARDO Dr. Francesco - Assessore	Sì
3. CACCIOLATTO Camilla - Assessore	Sì
4. FERRATO Geom. Silvio - Consigliere	Sì
5. BELVISO Danilo - Consigliere	Sì
6. BORGHINO Elsa - Consigliere	Sì
7. BONANSEA Federico - Consigliere	Giust.
8. BORSETTI Geom. Laura - Consigliere	Giust.
9. ALLIO Brikamam - Consigliere	Sì
10. BRONDINO Alessio - Consigliere	Sì
11. DOSSETTO Simone - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Signor MANZONE Dr. Gianluigi il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MEIRONE Rag. Emidio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che si allontana il Consigliere Ferrato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 - recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi – è stata approvata la riforma dell'ordinamento contabile degli enti territoriali, in attuazione della legge 42/2009;

- detta riforma, in virtù delle modifiche apportate dal d.lgs.126/2014, è entrata in vigore per tutti gli enti locali a partire dal 1° gennaio 2015;

- l'articolo 11-bis del citato decreto dispone la redazione, da parte dell'ente locale, del bilancio consolidato con i propri organismi, enti strumentali e società, controllate e partecipate, seguendo le regole stabilite dal principio contabile applicato all. 4/4 al d.lgs. 118/2011;

Visto l'articolo 233-bis, comma 3, del d.lgs.267/2000, come modificato dall'art.1, comma 831, della legge 30 dicembre 2018, n.145, il quale prevede che “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”; Tenuto conto che il comma 831 dell'articolo 1 della legge145/2018, nel trasformare a regime la possibilità per i piccoli comuni di non predisporre il bilancio consolidato, ha inteso favorire gli enti locali di minori dimensioni, dotati di minori risorse per far fronte agli adempimenti contabili;

Preso atto che la popolazione residente del Comune alla data del 31 dicembre del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento è di n. 2.354 abitanti (31.12.2017), è quindi inferiore a 5.000 abitanti;

Considerato che:

– questo ente non ha partecipazioni significative in enti strumentali o in società in grado di incidere sugli equilibri finanziari e sulla situazione economico-patrimoniale;

– l'adempimento inerente il bilancio consolidato, per enti di così piccole dimensioni, appare sproporzionato, eccessivo e del tutto irragionevole rispetto agli obiettivi di conoscenza fissati dalle norme;

– la contabilità finanziaria risulta già ampiamente idonea a gestire l'attività di bilancio e a fornire le indicazioni affidabili sulle effettive condizioni economico-patrimoniali;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 40 del 27.09.2018, avente per oggetto: “Approvazione Consolidato anno 2017”;

Ribadita che il comma 3 dell'art. 233 bis del D.Lgs 267/2000, citava testualmente: “Gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017” e che il comma 831 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 cita testualmente “All'articolo 233-bis, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « fino all'esercizio 2017 » sono soppresse”, per cui si conferma l'intenzione di avvalersi dell'esonerazione di predisporre il bilancio consolidato.

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a decidere in merito, ai sensi dell'art.42 del D.Llgs. 267/2000;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.118;

Con votazione espressa per alzata di mano e con il seguente risultato:

Presenti n.\_8 Votanti n. 8 Favorevoli n. 8 Contrari n. 0 Astenuti n.0

**DELIBERA**

- 1) Di avvalersi per le motivazioni esposte in premessa alle quali si rinvia, della facoltà prevista dall'art.233-bis, comma3, del D.Lgs.267/2000 di non predisporre il bilancio consolidato;
- 2) Di stabilire che l'esonero dall'obbligo di consolidamento dei conti troverà applicazione a partire dal consolidato dell'esercizio 2018 e per le annualità successive, sino a diversa decisione dell'ente ovvero sino a diversa sopravvenuta disposizione di legge;
- 3) Di pubblicare la presente deliberazione su Amministrazione Trasparente – Sezione Bilanci, al fine di rendere nota l'assenza dell'obbligo di consolidamento;
- 4) Di trasmettere il presente provvedimento all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il tramite della BDAP;

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
Firmato digitalmente  
MEIRONE Rag. Emidio

**IL SEGRETARIO**  
Firmato digitalmente  
MANZONE Dr. Gianluigi

---